

REG. A.S.L. n° 1004 DEL 09 AGO. 2011

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 5 – ORISTANO

CONVENZIONE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'anno **duemilaundici** addì nove del mese di agosto,
presso la sede legale dell'Asl n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n° **353** del
13/07/2011,

TRA

- il Dott. **Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua
qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5
di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel
proseguo indicata come "A.S.L."

E

- il sig. **Giovanni Deiana**, nato ad Abbasanta (OR) l'11/05/1952 che
interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale
dell'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento dell'Alto
Oristanese, con sede in Abbasanta (OR) alla via Kennedy n. 7, Cod.
Fiscale e P. Iva 9000 9640 955 nel proseguo indicata come
"Associazione"

PREMESSO

- che il Piano Sanitario Regionale (Obiettivi di sistema - Punto 2.5 Le
dipendenze) prevede la necessità di "valorizzare ed integrare con il
sistema pubblico, l'esperienza delle associazioni di volontariato operanti
nel settore";

- nel territorio di competenza della ASL N° 5 è presenta l'Associazione

Deiana
Meloni



dei Club degli Alcolisti in Trattamento dell'Alto Oristanese, con sede in Abbasanta, che opera senza fini di lucro e risulta regolarmente iscritta all'Albo Regionale del volontariato, ai sensi della L. 266/91 e L.R. 39/98 – Settore Sociale;

- che con deliberazione del Direttore Generale n° 353 del 13/07/2011 è stata approvata la stipula di una convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato tesa alla prevenzione ed alla cura dei problemi alcol correlati;

Tutto quanto premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1 - Attivazione del rapporto di volontariato

1. L'Associazione di volontariato Club degli Alcolisti in Trattamento, collabora con l'Azienda USL come sopra rappresentata, per lo svolgimento dell'attività di volontariato legata alla cura ed alla prevenzione dei problemi alcol correlati, come di seguito precisata, presso le strutture sanitarie dei Presidi Ospedalieri di Bosa e di Ghilarza.
2. Per l'espletamento dell'attività di volontariato l'Associazione si avvale del volontario Dr. Sandro Congia, nato il 08/08/1951, in possesso dei prescritti requisiti, che svolge tutte le funzioni di referente dell'Associazione nei rapporti con la A.S.L.

Art. 2 - Natura dell'attività di volontariato

1. L'attività di volontariato viene svolta dal dr. Sandro Congia, tramite l'organizzazione di cui fa parte, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
2. In ogni caso, l'attività prestata dal volontario nell'ambito della

Sandro Congia



convenzione, non rivestire carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale.

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

1. Costituiscono oggetto della presente convenzione le seguenti attività.

a) Trattamento dei soggetti con consumi dannosi di alcol o a rischio dei loro familiari:

In particolare le attività consistono:


- Nell'apertura al pubblico presso le strutture della ASL, per due ore alla settimana, di un ambulatorio di alcologia per i colloqui con persone alcolproblematiche ed i loro familiari;
- Nell'inquadramento multidimensionale del disagio (disagio fisico, psichico, familiare, sociale ed economico);
- Nella pianificazione terapeutica e riabilitativa.

b) Attività di prevenzione:

- Studio e monitoraggio epidemiologico dei PAC nel territorio (ricoveri ospedalieri, problemi giudiziari, consumi generali, giovani e alcol) in collaborazione con gli altri servizi del territorio (operatori sociali e sanitari);
- Censimento e monitoraggio delle risorse e dei servizi nella comunità;
- Sensibilizzazione della comunità (Scuola Alcologica Territoriale), degli istruttori e degli studenti di scuola-guida, degli agenti di pubblica sicurezza;
- Informazione e aggiornamento degli operatori sociali;
- Sensibilizzazione dei produttori e distributori di bevande alcoliche.

Giuseppe Devere

Mur



c) Formazione e aggiornamento degli operatori:

- Realizzazione di un corso di sensibilizzazione all'approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi (formazione secondo il metodo V. Hudolin) per 40-50 operatori del Distretto valido ai fini ECM;
- Realizzazione di un corso di aggiornamento per operatori in attività ed attività di aggiornamento per medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali.

Le diverse attività vengono svolte secondo l'approccio familiare (famiglie con PAC) e l'approccio in rete (forte coinvolgimento e collaborazione tra pubblico e privato, associazioni, cooperative e imprese).


2. L'attività di volontariato di cui ai punti a), b) e c) che precedono, deve integrarsi e coordinarsi con i programmi e le attività poste in essere dal Servizio Dipendenze "SerD" e dal Servizio Aziendale di Psicologia.

3. Nello svolgimento della propria attività di volontariato il Dr. Sandro Congia dovrà rapportarsi con il Direttore dei Presidi Ospedalieri ed attenersi alle direttive impartite dal medesimo.

Art. 4 - Modalità di esecuzione delle attività di volontariato:

Il volontario Dr. Sandro Congia presta la propria attività, in qualità di "medico volontario" per due ore settimanali, rispettivamente presso l'Ambulatorio del P.O. di Ghilarza e presso l'Ambulatorio del P.O. di Bosa, per un totale "minimo" di quattro ore settimanali. In tale ambito dovrà effettuare l'inquadramento generale del paziente, l'avvio di percorsi di approfondimento diagnostico di livello più avanzato, la prescrizione ed eventuale somministrazione di farmaci, in accordo con il medico di medicina generale ed il medico ospedaliero nel caso di paziente ricoverato, il follow-up.

Sandro Congia

het.


Nella stessa fascia oraria, dovrà attivare consulenze specifiche o effettuare accessi nel territorio di competenza (Ospedale, RSA, Casa di Riposo e interventi a domicilio).

Ulteriori attività:

- Progettazione della prevenzione dei PAC nel territorio di competenza.
- Attuazione e partecipazione attiva alla Scuola Alcolologica Territoriale di I, II e III livello.
- Attività di collegamento con e tra i servizi socio sanitari (medici di medicina generale, ospedali, SerD, CIM ecc.).
- Collaborazione con il Club degli alcolisti in trattamento e presso altre associazioni del settore.

2. Per l'attuazione del progetto il Dr. Congia si avvale delle attrezzature e del personale infermieristico individuati dalla A.S.L., sulla base di un Programma operativo mensile da concordare con la Direzione Sanitaria.


Art. 5 - Obiettivi della convenzione ed attività di verifica

1 La presente convenzione persegue i seguenti obiettivi:

- 1) Miglioramento delle conoscenze epidemiologiche dei PAC nel territorio del distretto;
- 2) Apertura di un ambulatorio di alcolologia;
- 3) Formazione degli operatori;
- 4) Crescita quantitativa delle famiglie in trattamento nei Club degli A.T.
- 5) Miglioramento del livello di sensibilità della comunità sui rischi legati al consumo di alcol;
- 6) Potenziamento delle competenze della comunità nel trattamento dei PAC.

Dr. Congia

Dr. Congia



2. Il Direttore dei Presidi Ospedalieri alla scadenza della convenzione verifica i risultati globalmente conseguiti dal progetto, sulla base dei seguenti indicatori quantitativi e qualitativi:

- numero accessi al servizio;
- numero dei casi seguiti dal servizio;
- numero dei CAT nel territorio prima e dopo l'avvio del Modulo A.D.;
- presenza di nuovi CAT in comuni precedentemente sprovvisti;
- numero di famiglie con PAC inviate ai CAT delle strutture pubbliche;
- numero di nuovi operatori formati;
- numero di operatori disponibili ad entrare nei programmi alcologici territoriali;
- numero di persone raggiunte attraverso gli incontri di sensibilizzazione (SAT).


Art. 6 - Durata

1. La durata della Convenzione è di mesi dodici con decorrenza dalla data di stipulazione.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, previa adozione di atto deliberativo e assenso scritto delle parti, sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 7 - Obblighi del volontario

1. Durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il volontario è tenuto a:
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'attività in oggetto;

Giordani, D. D. D.



Giuliana Belloni

- fornire relazioni periodiche al Direttore dei Presidi Ospedalieri sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo annuale, da consegnare al succitato Direttore ove si evidenziano i risultati raggiunti, secondo i parametri indicati nell'art. 4 della presente convenzione;
 - comunicare al Direttore dei Presidi Ospedalieri ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o all'Azienda USL n° 5 di Oristano.
2. Il volontario si impegna, inoltre, a comunicare all'Azienda USL l'eventuale interruzione anticipata del periodo di volontariato con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 8 - Obblighi dell'Azienda USL n° 5


1. L'Azienda USL garantisce al volontario l'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, attraverso la polizza RCT stipulata con la propria compagnia assicurativa.
2. L'assicurazione RCT copre lo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente convenzione svolte presso le proprie strutture sanitarie.
3. L'Azienda USL si impegna a mettere a disposizione del Volontario, per l'espletamento dell'attività, idonei locali e attrezzature destinati alle attività sopra indicate.

Art. 9 - Assicurazione

1. L'Associazione è obbligata a stipulare il contratto di assicurazione al volontario, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n° 226 del 1991, a copertura dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l'attività prestata dal personale volontario e dedotta in convenzione.

Art. 10 - Prevenzione delle malattie professionali

Veri



1. Viene estesa al volontario da parte della ASL, l'attività di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro previste per il personale dipendente del SSN, ivi comprese le vaccinazioni specificamente indicate per prevenire la trasmissione di patologie correlate all'attività svolta.

Art. 11 - Segreto professionale

1. Il volontario assume la responsabilità per le attività di volontariato direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Art. 12 – Recesso dalla Convenzione


1. L'Azienda USL n° 5 si impegna a non revocare unilateralmente la presente convenzione se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato.

2. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. L'associazione potrà far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.

13 – Rimborso delle spese

1. La A.S.L. rimborserà all'Associazione, gli oneri relativi alle spese effettivamente sostenute dal volontario per le attività autorizzate e regolarmente documentate. Il rimborso delle spese per l'utilizzo del veicolo privato, avverrà secondo il criterio del quinto del costo del carburante, per ogni Km percorso. Il limite di spesa presunto ammonta ad € 2.000,00, per tutta la durata della convenzione, fatte salve eventuali

Stefano
Stefano

Stefano


proroghe.

2. Il rimborso delle spese avverrà entro 60 giorni dal ricevimento di regolare nota intestata alla ASL n° 5 di Oristano, corredata da tutta la documentazione giustificativa e regolarmente vistata dal Responsabile dei Presidi Ospedalieri, che attesti l'attività di volontariato svolta durante i giorni per i quali si richiede il rimborso.

Art. 14 – Foro Competente

1. Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano.

Art. 15 - Registrazione

1. Il presente contratto redatto in carta semplice sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico dell'Associazione.


Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari


1. L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. Il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la nullità della convenzione. Letto, confermato e sottoscritto.

L'Associazione

Il Direttore Generale

Club degli Alcolisti in trattamento

Mariano Meloni


Giovanni Deiana


Per accettazione il volontario

Dr. Sandro Congia
